

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## COLLEGATO FISCALE FINANZIARIA 2000

Con il "collegato fiscale alla finanziaria 2000" (Legge 21 novembre 2000, n. 342, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000), sono state adottate disposizioni che interessano, per molti aspetti, anche gli enti locali. Di seguito, tenendo presente i primi chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze con circolare 16 novembre 2000 n.207/E, viene data una sintetica illustrazione delle innovazioni di maggior interesse in materia di fiscalità locale.

### *Addizionale IRPEF*

L'articolo 28 è rivolto, in particolare, a risolvere i problemi riscontrati dai sostituti d'imposta che nel determinare l'addizionale per soggetti residenti in comuni diversi, dovevano verificare, presso ciascun albo comunale, l'eventuale intervenuta variazione dell'aliquota di compartecipazione. Per far fronte alle correlate difficoltà operative è stato così differito, in deroga all'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, n. 142, il termine per l'esecutività delle deliberazioni comunali di variazione dell'aliquota alla data della pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente i sostituti sono tenuti ad applicare la nuova aliquota di compartecipazione solo dopo la predetta pubblicazione. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve essere effettuata per estratto entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

Lo stesso articolo viene poi a dettare disposizioni tese a regolare situazioni d'incertezza create, per gli anni 1999 e 2000, dall'applicazione della previgente normativa. In particolare, il comma 2 dispone che, per l'anno 2000, la variazione dell'aliquota di compartecipazione è efficace se la delibera del Comune dove risiede il contribuente sia stata pubblicata, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale; per l'anno 1999, invece, il comma 6 dispone che restano valide le variazioni dell'aliquota di compartecipazione, anche se adottate successivamente al termine del 31 marzo 1999, purché deliberate nei successivi 30 giorni.

Il comma 5, infine, sancisce l'inapplicabilità nei confronti dei sostituti d'imposta di sanzioni per la violazione degli obblighi di versamento ex art.1, comma 5, del decreto n. 360/1998, qualora siano state commesse prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle delibere concernenti la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale

E' infine disposto che, a decorrere dall'anno 1999, l'addizionale non è dovuta se d'importo non superiore a £ 20 mila.

#### *Oneri di urbanizzazione*

L'articolo 51 del provvedimento stabilisce l'irrilevanza ai fini dell'IVA, anche agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, della cessione di aree o di opere di urbanizzazione nei confronti dei comuni a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Per l'imposta sul valore aggiunto la disposizione in esame stabilisce, dunque, l'identità di trattamento della cessione di aree ed opere di urbanizzazione a scomputo della quota di urbanizzazione dovuta dal costruttore, al versamento in denaro della predetta quota effettuato, in alternativa, dal medesimo costruttore.

#### *ICI e rendite catastali*

L'art.74 del collegato contiene un ulteriore intervento normativo in tema di attribuzione di rendite catastali ed applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, delineando una disciplina che, si auspica, possa risultare di definitiva applicazione.

E' così disposto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati hanno efficacia dalla loro notificazione, da parte del competente l'Ufficio del territorio, ai soggetti interessati. Dalla data della notifica decorre il termine ordinario, pari a sessanta giorni, per proporre l'eventuale ricorso. Gli uffici del territorio competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ai comuni interessati l'avvenuta notificazione;
- per gli atti impositivi non ancora divenuti definitivi, emanati sulla base di accertamenti catastali effettuati entro il 31 dicembre 1999, non sono dovuti sanzioni ed interessi per il periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso, come prorogato dall'ultimo periodo del secondo comma (60 giorni dall'entrata in vigore del collegato). Il Ministero ha precisato che la disposizione appena richiamata non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte ex D.M. n.701/1994, iscritte in catasto sulla base di dichiarazioni di parte non annoverabili nella categoria degli "atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita". L'articolo in esame, inoltre, precisa che non si fa luogo alla ripetizione di quanto eventualmente già pagato dal contribuente;
- per gli atti che abbiano comportato modifiche o attribuzioni delle rendite catastali, adottati entro il 31 dicembre 1999 - non ancora recepiti in atti impositivi - l'ente locale provvede, entro i termini normativi di prescrizione o decadenza, alla liquidazione od all'accertamento della maggiore imposta dovuta. La notifica di tali atti costituisce anche atto di notifica della rendita catastale attribuita, con la conseguenza che, da tale data, decorrono i termini per la presentazione del ricorso.

Infine, è disposta l'abrogazione del secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che erano stati aggiunti dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 488/1999, in vigore dal 1° gennaio 2000.

#### *Cartolarizzazione crediti tributari*

Gli enti locali possono cedere a terzi, a titolo oneroso, i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, ai sensi dell'art. 76 del

collegato. I rapporti fra l'ente locale ed il cessionario devono essere regolati da apposita convenzione.

L'ente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, ma non risponde dell'insolvenza del debitore: si tratta, dunque, di una cessione *pro-soluto*, mentre la norma non consente di attivare operazioni *pro-solvendo*. Le cessioni non necessitano dell'accettazione del debitore, e danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti; i privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità ed il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione.

Le operazioni sopraindicate sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

#### *Attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate locali*

Il comma 2 dell'articolo 78 esplicita il riconoscimento dell'assenza di qualsivoglia potere ispettivo o di controllo dell'amministrazione finanziaria centrale nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate, peraltro già desumibile dallo stesso assetto normativo delineato con il D.Lgs n. 446/97.

Lo stesso articolo interviene poi a modificare la normativa in materia di affidamento a terzi delle predette attività, prevedendo che il loro «*affidamento ai concessionari del servizio nazionale di riscossione possa avvenire anche a prescindere dal rispetto dell'ambito territoriale entro il quale tali soggetti esercitano la concessione del servizio di riscossione: ne deriva una notevole semplificazione delle modalità di affidamento delle procedure in favore di soggetti che già svolgano oggi tali attività, in via professionale, e soprattutto potendo fare ricorso allo speciale procedimento di cui al D.P.R. n. 602/73, di gran lunga più appetibile per il creditore, in quanto incentrato su un procedimento di riscossione coattiva accelerato e più snello rispetto a quello ordinario, al quale in fondo continua a restare aderente la procedura dell'ingiunzione fiscale del R.D. n. 639/1910*», come espressamente precisato dalla circolare n.207/E del Ministero delle finanze.

*Definizione automatica domande di rimborso e di discarico*

L'articolo 79 prevede un'estensione temporale della procedura di definizione automatica delle domande di rimborso che i concessionari hanno presentato – dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 - agli uffici finanziari per ottenere la restituzione delle somme anticipate all'erario e che i concessionari stessi non hanno potuto a loro volta riscuotere dai contribuenti. E' previsto che tali disposizioni possano essere applicate anche ai ruoli degli enti locali sulla base di apposite convenzioni nelle quali sia determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

Con la definizione automatica ora ricordata ai concessionari spetta anche il rimborso delle spese delle procedure esecutive di cui all'art.61, c. 5, del D.P.R. n.43/1988.

Con i migliori saluti.

Novembre 2000